

C.P. RG. 3/2022 “MERKUR-ITALIA S.R.L.”



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Sezione Terza Civile

Il Tribunale, in persona dei magistrati di cui appresso

Dott. Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Patrizia Fantin	Giudice rel.
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice

DECRETO ex art. 162 comma II L.F.

Esaminata la domanda ex art. 161 comma VI L.F. presentata in data 18.03.2022 da “**MERKUR-ITALIA S.R.L.**” (C.F./ P.I. 02621330964) , VIA RICASOLI 32 FIRENZE;

viste le successive relazioni periodiche e gli allegati depositati dalla società ricorrente nel termine assegnato dal Tribunale con decreto del 22.03.2022, prorogato con decreto del 1.06.2022 stante il parere favorevole del commissario provvisorio dott. Luca Brivio, nonostante la presenza di varie criticità dallo stesse evidenziate;

visiti i pareri depositati dal suddetto commissario provvisorio;

richiamato il decreto di convocazione della società debitrice innanzi al Collegio ai sensi dell’art. 162 comma 1 l.f. per l’udienza del 14.07.2022 a seguito della “Memoria informativa finale” depositata dalla ricorrente e con la quale esponeva di non essere riuscita a raggiungere allo stato, *“un accordo con il creditore Leviticus SPV S.r.l., ossia l’ultimo credito “bancario” con il quale era necessario stringere l’accordo”* e che conseguentemente *“non risulta allo stato più perseguibile con successo alcuna procedura concorsuale nonostante l’impegno profuso”*;

- ritenuto che la memoria depositata da MERKUR-ITALIA S.R.L. debba essere qualificata come rinuncia alla domanda;

- rilevato che al mancato deposito del piano, della proposta e della documentazione ovvero dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis comma 1 l.fall. consegue,

l'inammissibilità della domanda, come si evince dal combinato disposto degli artt. 161 co. 6 e 162 co. 2 L.F.;

Vista la pendenza dell'istanza di fallimento su iniziativa del P.M., depositata il 17.02.2022 (Prefall. Rg. 40/2022) e riunita alla presente procedura il 22.03.2022, rilevato che il P.M. all'udienza di comparizione sopra indicata ha insistito per la declaratoria di fallimento (v. verbale in atti), provvede sull'istanza come da separato provvedimento

P.Q.M.

Visto l'art. 162 L.F.

Dichiara inammissibile la proposta domanda di concordato preventivo depositata da MERKUR-ITALIA S.R.L. (C.F./P.I. 02621330964)

Decide come da separato provvedimento sull'istanza ex art. 15 L.F. formulata dal P.M.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di competenza alla società, al Commissario Giudiziale provvisorio e al Pubblico Ministero.

Monza, così deciso nella camera di consiglio del 14/09/2022

Il Giudice estensore

Patrizia Fantin

Il Presidente
Caterina Giovanetti